

8.2.8.3.5. 8.5 Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica.

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 18** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

e, indirettamente, alla seguente FA secondaria:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che, senza escludere i benefici economici di lungo termine, sono principalmente finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – gli interventi finalizzati all'aumento della resilienza e del pregio ambientale dei boschi pugliesi aumentano l'efficienza nello stoccaggio di carbonio atmosferico, favoriscono la riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste. Tali interventi, attraverso la rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere realizzati nel passato e la tutela della biodiversità vegetale

e animale, mirano a aumentare il livello di servizi ecosistemici prodotti dai boschi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

1. Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità (in particolar modo quelli costituiti da conifere alloctone), a vantaggio della biodiversità compositiva vegetazionale, oltretutto della stabilità e funzionalità dell'ecosistema (diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone (in preferenza di latifoglie) allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive.

2. Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica: creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive, realizzazione di chiudende e protezioni individuali.

3. Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico: realizzazione e ripristino della sentieristica attrezzata, di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, strutture per la didattica ambientale, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative, punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, acquisto e posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chiroteri, investimenti per il miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all'interno di superfici forestali, divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali (alberi monumentali o di interesse storico, specie rare e minacciate, pratiche come la resinazione delle conifere).

Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);

- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- DPR 357 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”
- L.R. n.40 10/12/2012 "Legge regionale di istituzione dei Boschi didattici in Puglia" modificata dalla L.R. 11/2015 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”;
- DGR 2464/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall’ Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 - 2013 nelle aree “a bosco e a macchia” per gli interventi relativi a “investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a: Proprietari forestali pubblici e privati; Persone Fisiche; Consorzi, Enti Pubblici e altri soggetti di diritto pubblico, Enti Privati, Amministrazioni Comunali, PMI forestali, Silvicoltori e Silvicoltori Pubblici, nelle forme singole ed associate.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

- **Spese generali:** le spese generali sono quelle definite ai sensi dell’ art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull’ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell’ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.
- Costi dei materiali, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione degli **investimenti volti a migliorare il valore ambientale** della superficie forestale e/o per la fornitura di servizi

pubblici (didattico, ricreativo e turistico).

- **Acquisto del materiale di propagazione forestale** e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- **Interventi selvicolturali** riconosciuti e necessari alla realizzazione degli investimenti (tagli diradamenti, potature) volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale interessata o la fornitura di servizi pubblici.
- **Costi di realizzazione, ripristino** di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, punti di osservazione della fauna selvatica, punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, acquisto e posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chiroteri; piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative, ripristino e manutenzione di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini all'interno di superfici forestali.
- **Costi di realizzazione e ripristino di sentieri** che presentino una percorrenza in bosco maggiore del 50% della loro lunghezza. Nell'ambito della presente sottomisura, per "sentiero" si intende *"un percorso pedonale a fondo naturale che consente un agevole e sicuro movimento ai fruitori, finalizzato all'accesso alle superfici boscate di particolare interesse storico, naturalistico, turistico-ricreativo e didattico-ambientale"*.

Questo tipo di interventi sono investimenti in grado di migliorare la foresta e da realizzarsi una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Questa sottomisura è finalizzata ad "investimenti non produttivi" per specifiche finalità non esclusivamente economiche e non è quindi finalizzata alla manutenzione ordinaria della foresta.

Costi di rimozione di piante, diradamenti e potature possono essere considerati eleggibili nella misura in cui tali interventi siano finalizzati al miglioramento del valore ecologico della foresta, così come gli interventi per il miglioramento della composizione specifica e della struttura delle foreste, con finalità eminentemente ambientali (rimozione di specie aliene alloctone e/o invasive) e comunque da realizzarsi una-tantum.

Non sono ammissibili:

- i costi per la rigenerazione della foresta (ripiantumazione della stessa con una di composizione specifica e struttura analoga);
- i costi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico.

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate così come definite dalla normativa vigente.

1. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
2. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione

delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

3. Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
5. Gli interventi di rinfittimento e sostituzione, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate al paragrafo 8.2.8.3.5.11), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003 .
6. La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare, nonché la provenienza del materiale di propagazione terrà conto delle condizioni biotiche, pedologiche ed idrologiche, prediligendo specie a maggior resilienza rispetto ai cambiamenti climatici e alle fitopatie, che non rappresentino una minaccia per la biodiversità locale e per la salute umana. In zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di specie legnose perenni anche arbustive, tra quelle indicate al paragrafo 8.2.8.3.5.11

Non sono ammissibili:

- a. i costi per la rigenerazione della foresta (ripiantumazione della stessa con una di composizione specifica e struttura analoga);
- b. i costi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;
- c. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- d. i boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- zone della Rete Natura 2000,
- Aree Protette (l. 394/91),
- Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale
- Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii,
- Aree periurbane

ii) Tipologia dell'intervento

- investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico;
- interventi selvicolturali il miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio;
- interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al “*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell’ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla

difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

La sottomisura viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica dei criteri localizzativi degli interventi ed alla loro tipologia al fine dell'attribuzione del punteggio.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici, nonché al controllo dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione ed al monitoraggio del rispetto degli impegni assunti.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *“con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...”* (Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;

- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata..

Sarà implementata una cartografia digitalizzata del territorio che dovrà essere utilizzata per la formulazione del progetto, in modo da evitare che vengano proposti progetti non ammissibili.

I criteri di selezione saranno informatizzati in modo da evitare autoattribuzioni e valutazioni errate di punteggio.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di legittima conduzione ed esatta localizzazione degli interventi.

Il Sistema Informativo dovrà prevedere adeguate funzionalità di verifica in modo che sia gli elementi fisici e localizzativi che tecnico-economici siano sempre corrispondenti al progetto approvato.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepilogano analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

Nei bandi dovrà essere assicurata chiarezza al quadro delle autorizzazioni da acquisire per le singole tipologie di intervento nei vari ambiti territoriali.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale (PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l’elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l’obiettivo è quello di superare i notori problemi nell’ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all’obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all’obiettivo 3 della Strategia Forestale dell’UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all’obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l’ARIF (Azienda Regionale attività Irrigugie e Forestali), è stato affidato all’Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l’incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un

Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi

agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es.: diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento e/o inserimento localizzato con specie forestali autoctone - in preferenza di latifoglie - allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive).

Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica (protezione dei boschi minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica mediante la realizzazione di chiudende e protezioni individuali), permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive) aumentando il sequestro del carbonio e il miglioramento del paesaggio perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.

Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso PQFN, quali la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico attraverso il ripristino e il potenziamento della viabilità (es: sentieristica attrezzata), delle strutture per il ricovero di animali (es: punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chiroteri), delle strutture per la didattica ambientale (es: di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative) ed il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale e la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali.

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di rinaturalizzazione e/o di miglioramento della biodiversità, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

Tabella specie autoctone

- *Acer campestre* L., Acero campestre
- *Acer monspessulanum* L., Acero minore
- *Acer obtusatum* L., Acero opalo WK
- *Arbutus unedo* L., Corbezzolo
- *Carpinus betulus* L., Carpino bianco
- *Carpinus orientalis* Mill., Carpinella
- *Ceratonia siliqua* L., Carrubo
- *Cercis siliquastrum* L., Albero di Giuda
- *Cistus incanus* L., Cisto rosso
- *Cistus salvifolius* L., Cisto salvifoglio
- *Cornus mas* L., Corniolo
- *Cornus sanguinea* L., Sanguinello
- *Coronilla emerus* L., Coronilla
- *Corylus avellanae* L., Nocciolo
- *Crataegus monogyna* Jacq., Biancospino
- *Erica arborea* L., Erica
- *Euonymus europaeus* L., Fusaggine o Berretta da prete
- *Fagus sylvatica* L., Faggio
- *Fraxinus excelsior* L., Frassino maggiore
- *Fraxinus ornus* L., Omiello
- *Fraxinus oxycarpa* Bieb., Frassino meridionale
- *Ilex aquifolium* L., Agrifoglio
- *Juniperus communis* L., Ginepro comune
- *Juniperus oxycedrus* L., Ginepro coccolone
- *Juniperus phoenicea* L., Ginepro fenicio
- *Laurus nobilis* L., Alloro
- *Ligustrum vulgare* L., Ligustro
- *Mirtus communis* L., Mirto
- *Ostrya carpinifolia* Scop., Carpino nero
- *Phyllirea latifolia* L., Fillirea
- *Pinus halepensis* Mill., Pino d'Aleppo
- *Pistacia lentiscus* L., Lentisco
- *Pistacia terebinthus* L., Terebinto
- *Prunus spinosa* L., Prugnolo o Strozza prete
- *Quercus ilex* L., Leccio
- *Quercus cerris* L., Cerro
- *Quercus coccifera* L., Quercia spinosa
- *Quercus frainetto* Ten., Farnetto
- *Quercus macrolepis* Kotchy, Vallonea
- *Quercus pubescens* Mill., Roverella
- *Quercus suber* L., Sughera
- *Quercus trojana* Webb, Fragno
- *Rhamnus alaternus* L., Alaterno
- *Rosa canina* L., Rosa selvatica
- *Ruscus aculeatus* L., Pungitopo
- *Salix alba* L., Salice bianco
- *Sambucus nigra* L., Sambuco nero
- *Sorbus domestica* L., Sorbo domestico
- *Sorbus torminalis* Crantz, Ciavardello
- *Tilia cordata* Miller, Tiglio selvatico
- *Tilia platyphyllos* Scop., Tiglio nostrale

Tab. specie autoctone